



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23979** del registro di segreteria, istruttoria n. 757/2022/CIR, depositato in data 19 giugno 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti di Gestione e Servizi di Pedroso Aldolfo S.A.S. (C.F. 0259250420), in persona del legale rappresentante Pedroso Adolfo (C.F. PDRDLF89T22Z540S), gestore della struttura denominata “Affittacamere Motor Bedroom”, nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona in relazione agli anni finanziari 2017, 2018 e 2019 un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell’adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ancona dei conti giudiziali inerenti alla suddetta gestione per gli anni suindicati, disponendo, contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione

	pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del	
	conto entro il termine predetto.	
	VISTO il proprio decreto n. 29/2025 con il quale ha accolto il ricorso e	
	fissato il termine di giorni 45 entro il quale il Gestione e Servizi di	
	Pedroso Aldolfo S.A.S. (C.F. 0259250420), in persona del legale	
	rappresentante Pedroso Adolfo (C.F. PDRDLF89T22Z540S), gestore	
	della struttura denominata “ Affittacamere Motor Bedroom”, nella	
	qualità di agente contabile avrebbe dovuto presentare il conto	
	giudiziale.	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITI nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2026, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il Giudice, dr. Guido Petrigni	
	e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr.	
	Giovanni Cirillo; costituitasi in giudizio la parte con l'assistenza	
	dell'avv. Eugenio Galassi, ma non presente in aula; non costituita	
	l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 29/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	2	

Il Comune di Ancona ha riferito che nessuno ha depositato alcunchè.

Con memoria di costituzione la parte oggi convenuta, con l'assistenza del patrono sopra indicato, ha precisato di aver fatto richiesta al "Portale Alloggiati" tenuto presso la Questura di Ancona, senza averne però risposta. Ha concluso chiedendo che sia disposta l'acquisizione ex officio della dichiarazione di assenza di ospiti presso la struttura in esame per gli anni indicati.

Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha evidenziato che il difensore della struttura oggi convenuta ha espressamente chiesto che venga acquisita d'ufficio dalla Questura la dichiarazione di assenza di ospiti, atteso che la stessa è consultabile solo da Organi istituzionali; ha concluso rimettendosi alle valutazioni di questo Organo Giudicante.

Come cennato in limine litis, la questione che oggi ne occupa è stata interessata da una circostanza nuova rispetto alla fissazione del termine e alla fissazione dell'odierna udienza.

Infatti, la Cassazione a sezioni Unite con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026 ha affermato in materia di tassa di soggiorno la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.

Pertanto, vista la precitata ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione, la sentenza n. 59 dell'11 marzo 2026 emessa dalla Prima Sezione Centrale di Appello nonché il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, deve procedersi alla declaratoria di non luogo a provvedere.

Tenuto conto della statuizione sopra lueggiata, alla luce di quanto

ritenuto dalla Corte di Cassazione, SS.UU. civ. nella recente ordinanza
n. 1527 del 2026, non v' è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche
definitivamente pronunciando - dichiara il non luogo a provvedere e
per la resa del conto in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.

Il Giudice monocratico

(Guido Petrigni)

f.to digitalmente

GUIDO
PETRIGNI
25.03.2026
17:35:12
GMT+01:00



Depositata in Segreteria in data 26.03.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)

SUSANNA
CIARAPICA
26.03.2026
09:25:49
GMT+01:00

